

Chiarimenti di questa Stazione Appaltante in ordine alla Procedura aperta per l'affidamento della Concessione per la progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione dell'autostrada regionale "Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano" (IPB)

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel, da inviare alla Stazione Appaltante, entro il 14 ottobre 2022 ore 14:00

Quesito n. 1

- 1) Con riferimento alla partecipazione in raggruppamento temporaneo, fermo il fatto che per l'esecuzione dei lavori è richiesto che il solo componente/i soli componenti del raggruppamento che li eseguirà/eseguiranno sia/siano in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara e che, ai sensi del punto 7.4.4.4 il requisito di cui al punto 7.1 lett. B punto d) (servizio affine di punta) può essere posseduto anche da un solo componente del raggruppamento, si chiede di chiarire, con riferimento al requisito di cui 7.1 lett. B) punto c) che con la seguente espressione di cui al punto 7.4.4.3 del Disciplinare di gara "*il requisito relativo allo svolgimento dei servizi affini di cui all'art. 7.1 sub lett. b) punto c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso*" si intenda dire che tale requisito può essere posseduto da uno solo dei componenti il raggruppamento. In questo caso il raggruppamento sarebbe di tipo verticale o misto.

Risposta n. 1

Si conferma che il requisito relativo allo svolgimento dei servizi affini di cui all'art. 7.1, lett. (B), punto c) del Disciplinare di gara può essere posseduto anche da un solo componente del raggruppamento.

Quesito n. 3

Con riferimento ai requisiti di esecuzione di cui all'art. 10.1 – Professionisti esecutori BIM, si chiede di chiarire se l'articolazione della struttura organizzativa da prodursi in sede di offerta (e segnatamente nel documento Offerta per la Gestione Informativa da allegare all'Offerta Tecnica) comprenda anche i nominativi dei professionisti esecutori BIM e le relative qualifiche e se le stesse saranno oggetto di comprova in sede di gara a richiesta di CAL e/o in caso di aggiudicazione.

Risposta n. 3

Ai sensi dell'art. 16.2 del Disciplinare di gara, il concorrente deve allegare a pena di esclusione la propria offerta di Gestione Informativa, redatta secondo quanto previsto nel Capitolato Informativo (allegato 10 al Disciplinare di gara). Con riferimento all'art. 3.3.2 del Capitolato Informativo, si chiarisce che con l'espressione "Il concorrente è tenuto a esplicitare nell'oGi la propria struttura organizzativa" deve intendersi che il concorrente esplicita nell'oGi le professionalità richieste, senza indicazione dei relativi nominativi, che verranno successivamente indicati dall'Aggiudicatario nel pGI. Analogamente, con riferimento all'ultimo paragrafo dell'art. 3.3.2 del Capitolato Informativo e alla tabella n. 6, si chiarisce che nell'oGi il concorrente può esplicitare le professionalità ulteriori, rispetto a quelle di cui alla tabella 5 e all'art. 10.1 del Disciplinare di

gara, senza indicazione dei relativi nominativi, che verranno successivamente indicati dall'Aggiudicatario nel pGI.

Si conferma che, secondo quanto previsto dall'art. 10.1.5 del Disciplinare di gara, non è prevista una comprova in fase di gara, ma ai fini dell'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, o durante l'esecuzione della medesima, CAL si riserva di richiedere documentazione a comprova del possesso di quanto previsto all'art. 10.1.2 del Disciplinare di gara medesimo.

Quesito n. 4

Si chiede di confermare che non sia necessario ai fini della partecipazione alla gara che le imprese che concorrono alla gara abbiano una durata sociale coerente con la durata della concessione, ma sia sufficiente una dichiarazione d'impegno che, in caso di aggiudicazione, tale durata sarà comunque estesa per divenire coerente con quella della concessione e che tale adeguamento intercorra entro la data di costituzione della Società di Progetto

Risposta n. 4

Si conferma quanto richiesto.

Quesito n. 6

Si chiede di specificare l'effettiva quota minima di partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto dei soggetti gestori nonché l'effettiva durata del periodo in cui essi sono tenuti a garantire il buon andamento degli obblighi di gestione dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, atteso che lo Schema di convenzione di concessione, in merito al mutamento della compagine sociale della Società di Progetto, prevede all'art. 6,1 quale condizione per la cessione delle quote di progetto che *"b) i soggetti gestori, di cui al precedente articolo 5.1 ultimo capoverso, sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto, a decorrere dalla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo, con una quota di partecipazione al capitale sociale in misura non inferiore al [10% o 20%] e a garantire il buon adempimento degli obblighi sino a [10 o 5] anni dopo la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo."*

Risposta n. 6

Si conferma che, secondo quanto previsto all'articolo 6.1 lett.b) dello Schema di Convenzione, i soggetti gestori sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto con una quota di partecipazione al capitale sociale in misura non inferiore al 10% e a garantire il buon adempimento degli obblighi sino a 10 anni dopo la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

Quesito n. 7

All'art 11.1 punto 2 del Disciplinare di gara viene richiesta la produzione di una dichiarazione d'impegno da parte del fidejussore che ha presentato la garanzia provvisoria, a prestare la **garanzia fidejussoria per l'esecuzione della concessione**, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Al riguardo è richiesto di chiarire se trattasi di impegno a prestare la cauzione definitiva in relazione alla cauzione provvisoria di cui all'art 11.1 e quindi a prestare la cauzione definitiva di cui al di cui all'art. 43.2 dello Schema di convenzione di concessione

Risposta n. 7

Si conferma che, secondo l'art. 11.1 punto (2) del Disciplinare di Gara, ciascun concorrente deve allegare nella Busta Amministrativa la dichiarazione di impegno da parte di un fidejussore a prestare la cauzione

definitiva per l'esecuzione della Concessione, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, costituita dalle garanzie di cui all'art. 10 del Disciplinare sulla progettazione definitiva e all'art. 42 dello Schema di Convenzione.

Quesito n. 8

All'art 11.1 punto 3 del Disciplinare di gara viene richiesta la produzione di una **garanzia di € 10.750.000,00 da riconoscere al Promotore per spese progettazione** in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione; al riguardo si chiede di specificare il termine di durata della garanzia

Risposta n. 8

L'art. 10.13 del Disciplinare sulla progettazione definitiva (allegato 9 al Disciplinare di gara) prevede quanto segue: *"Nel caso in cui l'Aggiudicatario della gara di concessione, di cui alla premessa J, non sia il Promotore, e il Promotore non abbia esercitato il diritto di prelazione, l'Aggiudicatario assume l'obbligo di pagamento delle spese effettivamente sostenute e comprovate dal Promotore per la predisposizione della Proposta, ai sensi dell'art.183 comma 15, del D.Lgs. n.50/2016 , entro il limite degli importi indicati nel Quadro Economico a base di gara. A tal fine il Promotore trasmetterà la documentazione a comprova delle spese effettivamente sostenute per la predisposizione della Proposta alla Concedente, per la relativa verifica di ammissibilità dell'investimento. L'Aggiudicatario si obbliga a corrispondere al Promotore l'importo delle spese ritenute ammissibili dalla Concedente ad esito della propria verifica"*.

Pertanto, la garanzia di cui all'art.11.1, punto 3, del Disciplinare di gara deve avere una validità di 360 giorni dalla data di presentazione dell'Offerta, con il preciso impegno del garante, da prestarsi a corredo dell'Offerta, a pena di esclusione, a rinnovare la stessa per una durata di ulteriori 180 giorni, su richiesta della Concedente, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta la verifica di ammissibilità da parte del Concedente delle spese effettivamente sostenute per la predisposizione della Proposta, come indicato all'art. 10.13 del Disciplinare sulla progettazione definitiva.

Quesito n. 9

All'art. 25.8 punto 2 del Disciplinare di gara è richiesta la costituzione di una **garanzia definitiva pari al 10% del valore stimato per la progettazione definitiva** pari a € 4.645.266,98) secondo le previsioni dell'art. 10.3 dell'Allegato 9 (disciplinare per la progettazione definitiva) del Disciplinare di gara medesimo; al riguardo si chiede di confermare che il termine di scadenza della garanzia sia costituito dall'approvazione del progetto definitivo da parte della Regione Lombardia e la prevista durata di validità della garanzia in giorni/mesi

Risposta n. 9

Si conferma che la garanzia di cui all'art. 25.8, punto 2, del Disciplinare di gara dovrà avere una durata di 730 giorni dalla data di aggiudicazione, con il preciso impegno del garante a rinnovare la stessa per una durata di ulteriori 365 giorni, su richiesta della Concedente, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'approvazione finale del Progetto Definitivo da parte di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 9/2001.

Quesito n. 10

All'art. 25.8 punto 3 del Disciplinare di gara è richiesta la costituzione di una **polizza cyber risk pari al 10%** del valore stimato per la progettazione definitiva secondo le previsioni dell'art. 10.4 dell'Allegato 9 (disciplinare per la progettazione definitiva) del Disciplinare di gara medesimo; al riguardo si chiede di indicare il termine di scadenza della polizza e la prevista durata di validità della garanzia in giorni/mesi

Risposta n. 10

La garanzia di cui all'art. 25.8, punto 3, del Disciplinare di gara dovrà avere una durata di 730 giorni dalla data di aggiudicazione, con il preciso impegno del garante a rinnovare la stessa per una durata di ulteriori 365 giorni, su richiesta della Concedente, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'approvazione finale del Progetto Definitivo da parte di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 9/2001.

Quesito n. 11

Lo schema di convenzione prevede, all'art. 31.2, che l'equilibrio economico finanziario della concessione sia misurato sulla base dei seguenti indicatori:

- TIR progetto pari a [•] %
- TIR azionista pari a [•] %
- DSCR il cui valore minimo è pari a [•].

Il disciplinare di gara prevede i seguenti elementi di offerta:

- la percentuale di alterazione del TIR progetto in capo al concessionario, rispetto al TIR progetto previsto nel PEF di gara, offerta in aumento rispetto al valore base dello 0,50%;
- la percentuale di alterazione del TIR azionisti in capo al concessionario, rispetto al TIR azionisti previsto nel PEF di gara, offerta in aumento rispetto al valore base dello 0,50%;
- il valore di alterazione del DSCR in capo al concessionario, rispetto al DSCR previsto nel PEF della gara, in aumento rispetto al valore dello 0,20.

Si chiede pertanto se in sede di stipula della convenzione i tre indicatori previsti nel sopra citato art. 31.2 andranno riportati in misura pari alla somma algebrica fra:

- i. il relativo valore del PEF di gara, e
- ii. il relativo valore di alterazione offerto dal concorrente.

Risposta n. 11

Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la documentazione di gara prevede che la Convenzione di Concessione verrà sottoscritta successivamente all'approvazione del progetto definitivo da parte di Regione Lombardia.

In particolare, il Disciplinare sulla progettazione definitiva (allegato 9 al Disciplinare di gara) disciplina tutte le attività ricomprese tra l'aggiudicazione da parte di CAL della gara di concessione e la sottoscrizione della Convenzione di Concessione.

All'art. 6.10 il Disciplinare sulla progettazione definitiva prevede che: *“A seguito dell'approvazione del Progetto Definitivo in sede di Conferenza di Servizi, l'Aggiudicatario è tenuto, a sua cura e spese, ad aggiornare il PEF presentato, di cui al precedente art. 3.15, recependo tutte le eventuali prescrizioni e raccomandazioni impartite, nell'ambito della Conferenza di Servizi, in sede di approvazione del Progetto Definitivo. Per la valorizzazione delle prescrizioni e raccomandazioni dovrà essere utilizzato l'elenco prezzi unitari, con applicazione del ribasso, indicato nel precedente art. 3.7. Il PEF aggiornato dovrà essere redatto sulla base del Quadro Economico del Progetto Definitivo approvato e delle effettive condizioni macroeconomiche di periodo vigenti a quella data, secondo le modalità di cui all'art. 32 dello schema di Convenzione, ferma restando l'invarianza dei parametri offerti in fase di gara e delle stime di traffico indicate dall'Aggiudicatario in fase di gara. Il PEF aggiornato, come sopra descritto, verrà recepito nella Convenzione di Concessione.”*

Pertanto, gli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario che verranno riportati all'art. 31.2 della Convenzione di Concessione saranno quelli contenuti nel PEF aggiornato di cui all'art. 6.10, sopra richiamato.

Quesito n. 12

L'art. 32.12 dello schema di concessione prevede che le Perdite di Ricavo da Pedaggio da Free Flow sono poste a carico del concessionario, per tutta la durata della concessione, per la parte eccedente le percentuali minime già riconosciute dal concedente (8% per il 1° anno, 7% per il 2° e 3° anno, 6% dal 4° al 9° anno, 5% per gli anni successivi), **fino ad un massimo del [•]%**.

Si chiede pertanto se la % da indicare in sede di sottoscrizione della convenzione è il delta rispetto alle percentuali minime già riconosciute dal concedente o in alternativa il valore % della soglia massima accettabile dall'offerente (inclusiva delle percentuali minime di volta in volta applicabili).

Inoltre, l'allegato 5 Dichiarazione di Offerta Economica" prevede invece come elemento di offerta: "*quanto alle Perdite da Pedaggio da Free Flow in capo al concessionario a regime, necessarie per richiedere la revisione del PEF, il valore offerto in aumento rispetto al 7% è [•]%*".

Si chiede pertanto:

- se la % da indicare in sede di offerta nell'apposito allegato 5 è il delta rispetto al 7% o in alternativa il valore % della soglia massima accettabile dall'offerente (inclusiva del 7% base).
- Inoltre si chiede di fornire un esempio numerico del funzionamento del meccanismo previsto al 32.12 e 32.13 in correlazione con l'allegato 5 "Dichiarazione di Offerta Economica".

Risposta n. 12

Il valore in percentuale da indicare nella Dichiarazione di offerta economica (allegato 5 al Disciplinare di gara) per le "Perdite di Ricavi da Pedaggio da free flow in capo al Concessionario a regime", è il valore massimo delle perdite posto a carico del Concessionario, per tutta la durata della concessione, ai sensi degli art. 32.12 e 32.13 dello Schema di Convenzione.

Ai sensi dei medesimi artt. 32.12 e 32.13 dello Schema di Convenzione, nell'ipotesi che il Concessionario in sede di gara abbia offerto per le Perdite di Ricavi da Pedaggio un valore percentuale P:

- nel caso in cui in un determinato anno, a regime, si registrino perdite inferiori al 5% dei ricavi teorici conseguenti al traffico realmente circolante sull'autostrada, tali perdite costituiscono costo ammesso all'interno del Piano Finanziario Regolatorio;
- nel caso in cui in un determinato anno, a regime, si registri un valore Q delle perdite superiore al 5% dei ricavi teorici conseguenti al traffico realmente circolante sull'autostrada ma inferiore a P, il valore delle perdite dato dalla differenza tra Q e il 5% è posto a carico del Concessionario;
- nel caso in cui in un determinato anno, a regime, si registri un valore delle perdite dei ricavi teorici conseguenti al traffico realmente circolante sull'autostrada superiore a P, ai sensi dell'art. 32.13 dello Schema di Convenzione tali perdite, qualora non siano imputabili al Concessionario, costituiranno motivo di Revisione del Piano Economico Finanziario, solo nel caso in cui dette perdite determinino un'alterazione dell'Equilibrio del Piano Economico Finanziario.

Quesito n. 13

E' previsto che svariate tabelle del PEF siano redatte su base semestrale. Si chiede se il PFR dovrà essere redatto su base annuale, considerando che ai sensi di convenzione verrà aggiornato annualmente ai fini della

determinazione degli incrementi tariffari annuali oppure se debba anche essere rappresentata su base semestrale.

Risposta n. 13

Il Piano Finanziario Regolatorio dovrà essere redatto su base annuale, così come le tabelle DICOTER del Piano Economico Finanziario, di cui all'allegato 8.2 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 14

Il contributo di 146.400.000,00 di euro varia se viene realizzata solo la fase 1 dell'intervento? E ove fosse posto su entrambe le fasi, qual è il criterio di ripartizione?

Risposta n. 14

Il valore del contributo pubblico per la realizzazione del Collegamento autostradale, pari ad euro 146.400.000,00, IVA e oneri inclusi, è fisso e immutabile, come indicato nell'Allegato 8.1 al Disciplinare di gara e all'art. 54 dello Schema di Convenzione.

Nel caso in cui venisse realizzata la sola Fase 1 dell'Intervento, secondo le previsioni dell'art. 8.26 dello Schema di Convenzione, il valore del contributo non subirebbe alcuna variazione.

Le modalità di erogazione del contributo pubblico sono riportate al punto 12 dell'Allegato 8.1 al Disciplinare di gara e all'art. 54 dello Schema di Convenzione.

Quesito n. 15

Lo studio di traffico deve riportare i dati di traffico per tutti i 63 anni di durata massima della concessione indipendentemente dalla durata offerta ovvero deve esporre i dati di traffico per il solo periodo di concessione offerto dal concorrente?

Risposta 15

Secondo le previsioni dell'art. 17.1 del Disciplinare di gara, nel campo "Piano Economico Finanziario – PEF IPB" il concorrente deve allegare il Piano Economico Finanziario, che, tra l'altro, deve essere predisposto in conformità con l'allegato 8.1 "Elementi per la predisposizione di PEF e PFR", con l'allegato 8.2 "Schema di Piano Economico Finanziario ai sensi D. l. 15/04/1997, n. 125" e con l'allegato 8.3 "Tavole aggiuntive", posti a base di gara. Lo studio di traffico, richiesto dal punto 2 dell'allegato 8.1, e il prospetto integrativo riportante i dati relativi al volume di traffico con i relativi pedaggi (tabella D dell'allegato 8.3) dovranno contenere i dati di traffico per il solo periodo corrispondente alla durata della concessione offerta dal concorrente.

Quesito n. 16

Lo studio di traffico può riportare i dati di traffico su base annuale oppure devono essere esposti su base semestrale dal momento che il PEF deve essere predisposto su base semestrale?

Risposta 16

Nello studio di traffico i dati di traffico potranno essere presentati su base annuale.

Nei fogli di input del Piano Economico Finanziario offerto dal concorrente i dati di traffico derivanti dallo studio di traffico dovranno essere presentati su base semestrale, come previsto nell'Allegato 8.3 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 17

L'articolo 1.2 dello Schema di Convenzione riporta a pp. 12-13 i criteri di alterazione dell'equilibrio economico finanziario, indicando al punto (iii) che con riferimento al parametro DSCR l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario si determina per una variazione di almeno [\bullet] rispetto al valore rilevato nel PEF corrente alla data dell'evento o della circostanza. Si chiede di chiarire quale sia il valore del DSCR a cui si fa riferimento, se ad esempio al valore minimo, o al valore medio calcolati sull'arco della concessione ad esclusione del periodo di costruzione

Risposta n. 17

Relativamente al parametro DSCR, di cui all'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario dell'art. 1.2 dello schema di Convenzione, si specifica che il DSCR di riferimento è il DSCR minimo calcolato sull'arco della concessione ad esclusione del periodo di costruzione.

Quesito n. 18

L'Allegato E-3 ed E-4 dello Schema di Convenzione indicano rispettivamente (i) i criteri di determinazione delle componenti tariffarie; e (ii) le modalità di adeguamento annuale delle tariffe. Con riferimento alla componente tariffaria di gestione, l'allegato E-3 indica che questa è finalizzata a permettere il recupero dei costi operativi, e dei costi del capitale (ammortamento e remunerazione) afferenti agli asset non reversibili, al netto dell'extra-profitto derivante dalle attività accessorie. L'allegato E-4 indica che la stima annuale della componente tariffaria di gestione deve essere pari in ciascun anno alla componente tariffaria di gestione dell'anno prima incrementata per il tasso di inflazione programmato e diminuita del parametro di efficientamento. Per il primo anno la componente tariffaria di gestione corrisponde alla componente di gestione offerta in gara, minore o uguale al livello della tariffa iniziale definito dal concedente a base della gara. A tal proposito si richiede di chiarire:

- Quali siano le modalità di calcolo tariffario che devono essere adottate per definire la tariffa di gestione offerta in gara, sulla base dei costi operativi ammessi. Ad esempio, la componente tariffaria di gestione del primo periodo regolatorio deve essere calcolata sui costi operativi del primo periodo in considerazione anche del ramp up del traffico, o viceversa sui costi medi del periodo concessorio e quindi del traffico a regime?
- Se la tariffa di gestione debba essere rideterminata all'inizio di ciascun quinquennio tariffario sui costi aggiornati del periodo regolatorio e i volumi di traffico medi del quinquennio stesso. Alternativamente, se la tariffa di gestione debba essere considerata in continuità per tutto il periodo della concessione rispetto a quella di gara, aumentata del tasso di inflazione programmato e diminuita del parametro di efficientamento.

Risposta n. 18

Il livello della componente tariffaria di gestione a base di gara non è stata definita, in quanto è demandato al concorrente definire i propri costi operativi e i volumi di traffico previsionali, che determineranno il livello della componente tariffaria di gestione $T_{G,t+1}$, di cui all'allegato E-4 dello Schema di Convenzione. Per ottemperare al modello regolatorio disciplinato dagli Allegati E-3 ed E-4 allo Schema di Convenzione, tale componente tariffaria deve essere calcolata per il primo periodo regolatorio a partire dall'entrata in esercizio dell'infrastruttura autostradale, dividendo i costi operativi dello specifico anno per i volumi di traffico T^* (voce del PFR), comprensivi di ramp-up. A partire dal secondo periodo regolatorio, caratterizzato dal pieno esercizio di tutte le annualità, la componente tariffaria di gestione è determinata dividendo i costi operativi dello specifico anno per i volumi di traffico medi annui per il periodo regolatorio in esame.

Si conferma che la tariffa di gestione deve essere rideterminata per ogni periodo regolatorio sulla base dei costi operativi al termine del periodo regolatorio e dei volumi di traffico medio annuo, calcolato come media aritmetica dei volumi di traffico previsti *ex ante* per ogni anno del periodo regolatorio.

Quesito n. 19

La Tabella B dell'Allegato 8.3, da compilare a cura dell'offerente, riporta lo split della tariffa tra veicoli leggeri e veicoli pesanti alle righe 41-42 del foglio Excel. Si prega di confermare che lo split della tariffa tra veicoli leggeri e veicoli pesanti riportato nell'Allegato 8.3 è solo indicativo e può essere modificato dall'offerente sulla base delle proprie previsioni di traffico che verranno formalizzate in sede di offerta ed utilizzate ai fini della redazione del PEF/PFR.

Risposta n. 19

Il punto 5 dell'Allegato 8.1 al Disciplinare di gara dettaglia le condizioni che devono essere rispettate per le tariffe dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti e che per completezza sono qui richiamate: *“i ricavi da pedaggio calcolati nel PFR attraverso la tariffa unitaria media e nel PEF attraverso le distinte tariffe per i veicoli leggeri e pesanti, devono essere ogni anno perfettamente corrispondenti; nella composizione della tariffa unitaria media annua, la tariffa dei veicoli leggeri di ogni anno di gestione non potrà essere superiore al 36% della tariffa dei veicoli pesanti, del medesimo anno.”*

Pertanto, la tariffa dei veicoli leggeri e la tariffa dei veicoli pesanti possono essere soggette ad eventuali variazioni sulla base delle previsioni di traffico presentate dal concorrente, mantenendo comunque il rispetto del limite sopra riportato.

Quesito n. 20

L'articolo 1.2 dello Schema di Convenzione indica a pp.12-13 che l'equilibrio del PEF all'interno del periodo regolatorio risulta alterato – con riferimento ad almeno uno dei parametri relativi a il TIR di progetto, il TIR dell'azionista, e il DSCR – per una variazione di almeno [•]% rispetto al valore rilevato nel PEF corrente alla data dell'evento o circostanza che hanno determinato il disequilibrio. Il disciplinare di gara indica al punto 17.5 il valore minimo di variazione % dei parametri del PEF (TIR di progetto, TIR dell'azionista) pari a 0,5% su cui il concorrente deve effettuare il rialzo.

Si prega di confermare che, nella formula “TIR di Progetto previsto nel PEF di gara”, per “PEF di gara” non si deve intendere il PEF predisposto dal proponente (che non risulta disponibile) ma quello che il singolo concorrente presenterà in gara con la propria offerta; si chiede inoltre di confermare che il rialzo che deve effettuare il concorrente non riguarda il valore del TIR di progetto/dell'azionista in sé per sé, che verrà calcolato nel PEF, bensì la variazione del TIR rispetto a quello calcolato nel PEF, su cui il concessionario si assume il rischio all'interno del periodo regolatorio.

Risposta n. 20

Si conferma che la dicitura “TIR di Progetto previsto nel PEF di gara”, a pag. 49 del Disciplinare di gara, si riferisce al TIR di Progetto risultante dal PEF predisposto dal concorrente (e non al TIR del PEF del Promotore).

Si conferma che tra gli elementi posti a base di gara, di cui a pag. 49 del Disciplinare di gara, vi sono la variazione del TIR di Progetto e la variazione del TIR degli Azionisti, misurate rispetto al TIR di Progetto e al TIR degli Azionisti risultanti dal PEF offerto in gara dal concorrente, che rimangono a carico del medesimo concorrente, ai sensi dell'art. 17.5 del Disciplinare di gara e degli artt. 1.2 e 32.5 dello Schema di Convenzione.

Quesito n. 21

Il ribasso sui lavori deve essere lo stesso per Fase 1 e Fase 2 o possono essere previsti ribassi differenti per le due Fasi?

Risposta n. 21

Il ribasso percentuale rispetto all'importo stimato dei lavori, che il concorrente deve indicare nel campo "Piano Economico Finanziario – PEF IPB" della Busta economica, secondo le previsioni dell'art. 17.1, punti 2) e 3), del Disciplinare di gara, e che il concessionario si impegna ad applicare secondo quanto previsto all'art. 12.3 dello Schema di Convenzione, deve essere il medesimo sia per la realizzazione della Fase 1 sia per la realizzazione della Fase 2 del Collegamento autostradale, per come definiti nello Schema di Convenzione.

Quesito n. 22

La gestione del Collegamento Autostradale deve essere svolta da un soggetto esterno o da un socio della SPV oppure è previsto che la gestione possa essere svolta direttamente anche dalla SPV stessa?

Risposta n. 22

Si richiama quanto previsto all'art.10.2.1 del Disciplinare di gara e dall'art. 25 dello Schema di Convenzione: "La gestione della Concessione in oggetto dovrà essere svolta da un soggetto esterno o da un socio della Società di Progetto che abbia svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti il momento della richiesta di cui al successivo punto 10.2.2, servizi di gestione in materia di gestione di autostrade o di strade extraurbane principali a doppia carreggiata per un importo medio annuo pari ad Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00). A tal fine si precisa che non costituiscono servizi di gestione di autostrade o di strade extraurbane principali a doppia carreggiata la mera manutenzione ordinaria e straordinaria e i relativi servizi strettamente connessi."

La gestione della Concessione potrà essere, altresì, svolta anche dalla Società di Progetto nel suo complesso, purché tra i suoi soci vi siano soggetti che posseggano singolarmente o cumulativamente i requisiti sopra richiamati.

Quesito n. 23

Art. 42 Schema di Convenzione: Le garanzie fidejussorie da emettere ai sensi del Bando e dello Schema di convenzione possono essere ridotte ex art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. Quali di tali riduzioni sono cumulabili?

Risposta n. 23

Si precisa che le riduzioni cumulabili sono quelle previste espressamente dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che di seguito si riporta: *"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. **Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.***

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

*Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente**"*

Quesito n. 24

Art. 42.6 Schema di Convenzione: non è chiaro come si calcoli la garanzia relativa al corretto adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione relative alla gestione delle opere. La base su cui applicare la percentuale del 10% è l'importo dell'investimento oppure dei costi operativi? In tale secondo caso i costi operativi su cui applicare il 10% sono la somma dei costi operativi di un singolo esercizio o la somma dei costi operativi del quinquennio regolatorio in corso oppure la somma dei costi operativi a vita intera? Nel caso in cui si faccia riferimento ai costi operativi di un quinquennio o a vita intera l'importo garantito si decrementa annualmente nel corso del periodo di validità quinquennale della garanzia?

Risposta n. 24

Ai sensi dell'art. 42.6 dello Schema di Convenzione, a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla gestione delle Opere, il Concessionario dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari al 10% del valore dei costi operativi di esercizio, come risultanti dal Piano Economico Finanziario vigente, per ognuno degli anni coperti dalla garanzia. Tale cauzione dovrà avere validità minima quinquennale, da rinnovarsi 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza, per ulteriore analogo periodo, fino alla scadenza della Concessione, pena l'escussione della garanzia in scadenza, e sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

Quesito n. 25

Atteso che nelle Premesse dell'Allegato H 'Disciplinare Tecnico di Gestione' si invita, per una reale efficienza del servizio, nonché per minimizzare i costi, ad operare in sinergia con altri tronchi autostradali contigui per l'espletamento di alcune attività di gestione, si richiede di confermare che l'eventuale accordo per la gestione congiunta di alcuni servizi e/o avvalersi di un 'service' da parte di un'altra concessionaria sia da considerarsi ammissibile ed altresì che sia escluso dalle previsioni sul subappalto di cui all'art.9 del Disciplinare di gara e del art.16.6 ultimo periodo dello Schema di concessione.

Risposta n. 25

La possibilità per il Concessionario di operare in sinergia con altri tronchi autostradali, contenuta nelle premesse dell'allegato H "Disciplinare tecnico di gestione" allo Schema di Convenzione, non ha carattere vincolante, ma costituisce una mera facoltà prevista al fine di ottimizzare i costi e migliorare l'efficienza del servizio.

Si conferma che tale facoltà è ammissibile nel rispetto delle previsioni sul subappalto, di cui all'art.9 del Disciplinare di gara e all'art. 25.3, lett. c), dello Schema di Concessione.

Quesito n. 26

Nell'Allegato 8.1 e 8.2 per la valutazione dei costi operati[vi] viene richiesta la valutazione del personale addetto alla riscossione.

Questo costo è relativo alla gestione dell'esazione Free Flow?

Per la quantificazione bisogna esporre un numero di [P]FTE anche nel caso che la gestione di tale servizio sia esternalizzata?

Risposta n. 26

La voce (2.6.1) delle Tabelle DICOTER relativa al personale addetto alla riscossione, di cui all'Allegato 8.2 del Disciplinare di gara, è una quota parte dei costi interni connessi all'esazione free flow, che nel caso di outsourcing del servizio di gestione e manutenzione non sarebbe valorizzata.

Qualora la gestione di tale servizio venisse esternalizzata, è necessario che il concorrente predisponga una relazione esplicativa approfondita, da allegare alla Relazione al PEF di cui all'art. 17.3 del Disciplinare di gara, in cui vengano illustrati dettagliatamente i costi base dati in outsourcing e relativi all'attività di gestione e manutenzione dell'infrastruttura.

Quesito n. 27

Svincolo interconnessione A4. Per la più corretta determinazione delle previsioni di traffico si chiede di indicare quali siano i tempi nei quali verrà realizzata l'interconnessione tra IPB e la A4

Risposta n. 27

La realizzazione del nuovo svincolo di Dalmine lungo l'autostrada A4, nel tratto Milano – Bergamo, è un intervento a carico del concessionario Autostrade per l'Italia, per il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il relativo progetto esecutivo in data 11 maggio 2022. Si stima che i lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Dalmine vengano completati nel primo semestre 2024. Ogni valutazione sugli effetti conseguenti sul traffico è a carico del concorrente.

Quesito n. 28

Con riferimento all'art. 17.5 punto (iii) del disciplinare di gara, si prega di confermare che con "percentuale di alterazione [...] in aumento rispetto allo 0,5%" si intende che il concorrente deve indicare la differenza percentuale tra la percentuale di alterazione del TIR di progetto che resta a carico del concessionario ai sensi dell'art. 1.2 della Convenzione, definizione "Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario (all'interno del periodo regolatorio)", punto (i), ed il valore 0,5% (es., con un TIR di 10% e una variazione accettabile per il concessionario del 5%, dovrà essere indicata dal concorrente la misura del 4,5%, e cioè l'aumento rispetto al valore base di 0,5%)

Risposta n .28

Quanto alla "*variazione del parametro TIR di Progetto in capo al Concessionario rispetto al TIR di Progetto previsto nel PEF*", di cui all'art. 17.5, punto (iii), del Disciplinare di gara, il concorrente dovrà indicare il valore, espresso in percentuale, dell'alterazione del TIR di Progetto che rimarrà in capo al Concessionario, misurata rispetto al TIR di Progetto risultante dal PEF offerto in gara, senza che il medesimo Concessionario possa attivare la richiesta di revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 1.2 e 32.5 dello Schema di Convenzione.

Prendendo a riferimento l'esempio esposto, se il concorrente ritiene accettabile una variazione del TIR del 5%, il valore che dovrà essere indicato nell'offerta è il 5%.

Analoga considerazione vale per la "*variazione del parametro TIR degli Azionisti in capo al Concessionario rispetto al TIR degli Azionisti previsto nel PEF*", di cui all'art. 17.5, punto (iv), del Disciplinare di gara.

Quesito n. 29

Con riferimento all'art. 17.5 punto (i) del disciplinare di gara, si prega di confermare che con "valore offerto dell'additional risk premium, in riduzione rispetto al valore del 5,82%" si intende che il concorrente deve indicare la differenza percentuale tra il valore 5,82% e l'additional risk premium della propria offerta (es., con un additional risk premium del 5% nel PEF offerto in gara, il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica la misura dello 0,82%, e cioè la diminuzione rispetto al valore base di 5,82%).

Risposta n. 29

Quanto al parametro "*additional risk premium*", di cui all'art. 17.5, punto (i), del Disciplinare di gara, il concorrente dovrà indicare il valore offerto dell'additional risk premium, espresso in percentuale.

Prendendo a riferimento l'esempio esposto, se il concorrente ritiene di offrire un additional risk premium del 5%, il valore che dovrà essere indicato nell'offerta è il 5%.

Quesito n. 30

Con riferimento all'art. 7.3.1.3 del disciplinare di gara, si prega di chiarire cosa si intenda per "prestazioni specialistiche" e, nel caso in cui debbano intendersi le attività dei Professionisti Esecutori (definiti all'art. 7.3.1, n. (2), del disciplinare di gara), si prega di confermare che la possibilità prevista all'art. 7.3.1.3 di "indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche" deve intendersi limitata dalla precedente disposizione dell'art. 7.3.1.1 secondo periodo, secondo cui "È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto delle figure professionali di cui alle lettere c), d), g) e h) dell'art. 7.3.1 punto 2), ..."

Risposta n. 30

Le prestazioni specialistiche coincidono con le attività dei professionisti esecutori.

Si conferma che la previsione dell'art. 7.3.1.3, secondo periodo, del Disciplinare di gara, secondo cui "è possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni

specialistiche” è da intendersi limitata dalla disposizione del precedente art. 7.3.1.1, primo periodo, secondo cui “è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto delle figure professionali di cui alle lettere c), d), g) e h) dell’art. 7.3.1 punto 2), purchè tale soggetto sia in possesso di tutte le necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni.”

Quesito n. 32

Si prega di confermare che laddove il concorrente non intenda qualificarsi per l’intera esecuzione dei lavori essendo invece intenzionato ad affidarli in parte a terzi, come previsto dall’art. 7.4.5 del disciplinare di gara, il concorrente debba dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 7.2 lett. B) e C) del disciplinare di gara, mentre dovrà dimostrare il requisito di cui all’art. 7.2 lett. A) solo con riferimento all’intera categoria e classifica che intende eseguire direttamente, senza poter limitare tali requisiti ad una percentuale del valore indicato nella relativa tabella

Risposta n. 32

Si conferma che i requisiti di cui all’art. 7.2, lett. A), del Disciplinare di gara devono essere posseduti solo nella misura e per le categorie di lavorazioni che il concorrente si riserva di eseguire direttamente. In ogni caso il concorrente deve invece possedere i requisiti previsti alle lettere B) e C).

Quesito n. 33

Con riferimento agli art. 33 e 34 comma 2 dello schema di convenzione, si prega di confermare che questi articoli non trovano applicazione alle subconcessioni di prestazioni gestionali di cui all’art. 9.1 del disciplinare di gara.

Risposta n. 33

Si conferma che in relazione alle attività accessorie, di cui all’art. 33 dello Schema di Convenzione, non trova applicazione l’articolo 9.1 del Disciplinare di gara

Quesito n. 34

Con riferimento all’art. 8.26. dello Schema di Convenzione si prega di confermare che per “entro l’anno 2029”, debba intendersi entro il 31 dicembre 2028

Risposta n. 34

Si precisa che nell’art.8.26 dello Schema di Convenzione l’espressione “entro l’anno 2029” deve intendersi “entro il 31 dicembre 2029”.

Milano, 4 ottobre 2022

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Paolo Morlacchi)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*